

Rapporto di maggioranza

numero	data	Dipartimento
5987 R1	5 dicembre 2007	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione speciale aggregazione di Comuni
sul messaggio 23 ottobre 2007 concernente l'aggregazione dei Comuni
di Barbengo, Carabbia e Lugano in un unico Comune denominato
LUGANO e abbandono dell'aggregazione dei Comuni di Cadro e Villa
Luganese con Barbengo, Carabbia e Lugano**

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	2
1.1	Breve cronologia del progetto d'aggregazione in questione	2
1.2	Risultato della votazione consultiva	3
2.	I CONTENUTI DELLA LEGGE SULL'AGGREGAZIONE DEI COMUNI	4
3.	L'ANALISI COMMISSIONALE SUI CONTENUTI DEL MESSAGGIO	5
4.	IL FUTURO DELLE AGGREGAZIONI NEL LUGANESE	8
5.	CONCLUSIONI	8
	DECRETI LEGISLATIVI	9



1. INTRODUZIONE

L'attuale Comune di Lugano è il risultato dell'aggregazione di nove Comuni (Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello) che è stata realizzata nel 2004.

Dopo questa prima tornata di aggregazioni la Città di Lugano ha proseguito i contatti bilaterali, in parte già avviati in precedenza, con diversi Comuni dell'agglomerato luganese. Alcuni di questi sono stati approfonditi fino all'allestimento delle cosiddette "schede modulari", la modalità di lavoro per la conduzione di un progetto di aggregazione praticata da Lugano già nell'ambito delle aggregazioni consolidate nel 2004, fino ad ora modalità accolte comunque anche dal Consiglio di Stato. Si tratta di un modo di procedere che prescinde dall'usuale costituzione di un'apposita commissione di studio incaricata di allestire uno studio di aggregazione, modalità che può essere praticata ai sensi della LAggr (art. 4 cpv. 3 che consente altre modalità operative). Queste schede descrivono la situazione attuale dei Comuni coinvolti, indicano le modalità di attuazione delle aggregazioni e formalizzano gli impegni futuri.

1.1 Breve cronologia del progetto d'aggregazione in questione

L'ipotesi di un'aggregazione con la Città è stata studiata fino a giungere alla presentazione di un progetto concreto (allestimento delle schede modulari) con i Comuni di Barbengo, Cadro, Carabbia, Muzzano e Villa Luganese.

Ecco in sintesi l'iter che ha portato alla votazione consultiva (nel caso di Muzzano alla sospensione del progetto):

▪ **Barbengo, Carabbia e Villa Luganese**

allestimento condiviso da parte dei rispettivi Municipi delle schede modulari;

aprile 2007: formale istanza di aggregazione ai sensi dell'art. 4 LAggr. da parte di tutti i Municipi (Lugano: 12 aprile, Carabbia: 16 aprile, Villa Luganese: 16 aprile, Barbengo: 18 aprile);

22 maggio 2007: con risoluzione governativa n. 2492 il Consiglio di Stato accoglie le istanze per l'avvio della procedura di aggregazione e decide la messa in votazione per la seconda metà di settembre (la data del 30 settembre viene fissata con risoluzione 2613 del 29 maggio).

▪ **Cadro**

allestimento unilaterale da parte di Lugano delle schede modulari, senza la partecipazione attiva del Municipio di Cadro, che ha però permesso che lo studio si svolgesse;

raccolta firme a Cadro in due petizioni di segno opposto

- favorevole all'aggregazione, del Gruppo di lavoro a favore dell'aggregazione Cadro-Lugano, consegnata il 16 marzo 2007 con 338 firme (25% aventi diritto di voto nel Comune);
- contraria all'aggregazione, del Gruppo di lavoro interpartitico di Cadro, consegnata il 16 maggio 2007 con 577 firme (43% aventi diritto);

12 aprile 2007: Lugano chiede unilateralmente l'aggregazione con il Comune di Cadro (con la medesima istanza di cui sopra);

3 maggio 2007: la Direzione del Dipartimento delle istituzioni incontra il Municipio di Cadro, che ribadisce la propria contrarietà (riconfermata con lettera 8 maggio 2007);

22 maggio 2007: con risoluzione governativa n. 2492 il Consiglio di Stato decide di mettere in votazione consultiva - con Barbengo, Carabbia, Lugano e Villa Luganese - anche l'aggregazione di Cadro, ritenuto che l'istanza di Lugano è formalmente sufficiente per l'avvio della procedura anche in assenza di analoga istanza da parte del Municipio di Cadro (la data del 30 settembre viene fissata con risoluzione n. 2613 del 29 maggio) ;

27 giugno 2007: otto cittadini di Cadro ricorrono al Tribunale federale (dopo una prima istanza al Tribunale cantonale amministrativo che dichiara inammissibile il ricorso) contro la decisione del Governo di indire la votazione;

9 agosto 2007: il ricorso è respinto nella misura in cui è ammissibile.

▪ **Muzzano (progetto che non è stato messo in votazione consultiva)**

allestimento da parte dei rispettivi Municipi delle schede modulari;

iter costantemente tormentato, Municipio di Muzzano diviso e confronti accesi anche in Consiglio comunale;

ottobre 2006-maggio 2007: diversi ricorsi, istanze di intervento, petizioni, tensioni eccetera;

14 febbraio 2007: "sospensione" del progetto dichiarata dal Municipio di Lugano alla luce della situazione venutasi a creare;

20 giugno 2007: Lugano chiede unilateralmente l'aggregazione con Muzzano;

11 luglio 2007: il Consiglio di Stato informa per lettera il Municipio di Lugano di non poter accogliere la richiesta per ragioni giuridiche e di tempistica.

Sulla base di queste considerazioni, il 30 settembre 2007 è stato messo in votazione consultiva il progetto comprendente i Comuni di Barbengo, Cadro, Carabbia, Lugano e Villa Luganese.

Va altresì fatto notare come, nel Rapporto alla cittadinanza, il Consiglio di Stato affermava fra l'altro:

- nel caso in cui dalle urne fosse uscito un responso negativo in uno dei Comuni coinvolti, ciò non avrebbe messo in discussione l'intera aggregazione. Il Consiglio di Stato avrebbe in questo caso portato avanti una proposta d'aggregazione escludendo il Comune che si fosse espresso negativamente.
- che in nessun caso avrebbe proposto delle aggregazioni coatte
- che la posizione di Villa Luganese sarebbe stata considerata definitivamente solo dopo il voto di tutti gli interessati, anche alla luce del voto della popolazione del Comune di Cadro.

1.2 Risultato della votazione consultiva

Dalla votazione consultiva è scaturito il seguente esito:

Comune	Iscritti in catalogo	Totale votanti	% votanti	Schede bianche	Schede nulle	Schede computabili	SI	%	NO	%
Barbengo	1'009	749	74.23	3	3	743	384	51.68	359	48.32
Cadro	1'322	1'133	85.70	6	0	1'127	542	48.09	585	51.91
Carabbia	388	339	87.37	4	0	335	209	62.39	126	37.61
Lugano	27'664	9'835	35.55	347	11	9'477	7'354	77.60	2'123	22.40
Villa Luganese	411	347	84.43	2	1	344	245	71.22	99	28.78
TOTALI	3'0794	12'403	40.28	362	15	12'026	8'734	72.63	3'292	27.37

A conferma del forte coinvolgimento popolare su questo progetto, la partecipazione alla consultazione è stata particolarmente elevata in tutti i Comuni, ad eccezione della Città di Lugano.

Va rilevato come nel complesso il progetto d'aggregazione ha raccolto il 72.63 dei consensi, quasi i $\frac{3}{4}$ dei partecipanti alla consultazione.

Il progetto ha ottenuto un ampio consenso nei Comuni di Carabbia, Lugano e Villa Luganese, è stato accolto di misura a Barbengo (con 25 voti di scarto) e respinto di misura a Cadro (con uno scarto di 43 voti).

A seguito dell'esito della votazione consultiva, e del successivo messaggio presentato dal Consiglio di Stato, con il presente rapporto andremo soprattutto a trattare nel dettaglio la problematica relativa all'inclusione o meno del Comune di Villa Luganese nel progetto di aggregazione in atto, prendendo invece sostanzialmente atto che la volontà popolare, seppur di misura a Barbengo, ha di fatto sancito l'aggregazione di Carabbia e Barbengo con Lugano.

2. I CONTENUTI DELLA LEGGE SULL'AGGREGAZIONE DEI COMUNI

Prima di addentrarci nei contenuti del Messaggio, è opportuno riprendere gli articoli legislativi più importanti nell'ambito dell'analisi di questo rapporto.

Ecco di seguito quanto emerge:

Legge sulle aggregazioni e separazioni di Comuni [RL 2.1.4.3]

Obiettivi delle aggregazioni

Art. 2 ¹Il Cantone promuove le aggregazioni al fine di conseguire la formazione di Comuni funzionali e autonomi.

Aggregazione e separazione

Art. 3 La circoscrizione o il numero dei Comuni vengono modificati per decreto legislativo mediante:

- a) l'aggregazione di due o più Comuni costituenti entità territoriali coerenti;
- b) l'aggregazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni e di uno o più Comuni per creare un nuovo Comune che costituisca una entità territoriale coerente;
- c) la separazione di frazioni o di parti di territorio da uno o più Comuni precedenti per costituirle in un Comune a sé o per aggregarle ad un esistente, nel rispetto del punto b).

Avvio della procedura

a) su istanza

Art. 4 ¹Le domande ai sensi dell'art. 3 lett. a e b formulate da uno o più Legislativi comunali, da uno o più Municipi o da 1/10 di cittadini di almeno due Comuni interessati devono essere presentate al Consiglio di Stato.

²Il Consiglio di Stato esamina l'istanza e, se non manifestamente incompatibile con gli obiettivi di politica cantonale in tema di aggregazione, entro sei mesi vi da seguito avviando uno studio d'aggregazione di cui definisce il comprensorio. Contro la decisione negativa del Consiglio di Stato è dato ricorso al Gran Consiglio da parte dei Municipi, Legislativi e cittadini interessati entro il termine di 30 giorni.

³Il Consiglio di Stato nomina di regola una commissione, che entro il termine fissato allestisce lo studio e, sentiti i Municipi, lo sottopone al Consiglio di Stato.

Sono riservate diverse modalità operative stabilite dal Consiglio di Stato.

Dall'analisi di questi articoli di Legge emerge chiaramente come il legislatore abbia voluto dare all'Autorità cantonale il compito di coordinare e seguire in modo attivo il nascere ed il crescere dei progetti di aggregazione, in tutto il Cantone.

Purtroppo fino ad ora le aggregazioni di Lugano non hanno mai seguito questo iter, e l'Autorità cantonale è sempre stata coinvolta quando i giochi erano già fatti.

Va pure fatto rilevare, accanto al modo di procedere di Lugano, che l'Autorità cantonale non è mai intervenuta per modificare questo "modus operandi".

Come si può osservare dagli articoli di legge, importante nell'approvazione di un progetto d'aggregazione è il concetto di coerenza territoriale.

Ecco di seguito riportati gli elementi più importanti scaturiti dal rapporto della Commissione della legislazione e dal dibattito in Gran Consiglio al momento dell'approvazione della Legge, tenuto conto che nel messaggio governativo questo elemento non era inserito.

Alla luce della discussione parlamentare l'orientamento infine espresso dal Gran Consiglio quanto all'interpretazione da dare a questo principio è così riassumibile:

- *come regola di base le aggregazioni presuppongono una contiguità geografica e topografica;*
- *in casi particolari e eccezionali, si ammette però uno spazio per aggregazioni anche fra entità non perfettamente contigue. A sostegno delle stesse vi debbono tuttavia essere motivazioni **forti e evidenti**, da valutare caso per caso. Queste motivazioni devono andare oltre gli interessi della puntuale aggregazione in discussione. Devono piuttosto trovare fondamento in una visione regionale; occorre in sostanza che vi siano ragioni per cui, nonostante i due Comuni non siano contigui, l'aggregazione è sostenibile tenuto conto di obiettivi e interessi che coinvolgono l'intera zona;*
- *sono in ogni caso escluse le aggregazioni a distanza. Come tale secondo lo spirito emerso in Parlamento sarebbe stato da considerare il progetto di aggregazione allora di attualità fra la Città di Lugano e i Comuni della Valcolla.*

Come si può dunque evincere da quanto ripreso dall'allora dibattito Parlamentare, a determinate condizioni può essere ammessa l'aggregazione fra entità non perfettamente contigue, se sono date delle condizioni e motivazioni particolari (forti e evidenti) comunque necessarie.

Nel presente rapporto abbiamo volutamente deciso di richiamare i principali elementi della legge e dei relativi dibattiti parlamentari, per dimostrare che la Commissione ha voluto lavorare, agire ed infine decidere nel rispetto della Legge in vigore. Al capitolo seguente verranno affrontate nel dettaglio le problematiche sorte durante i lavori commissionali.

3. L'ANALISI COMMISSIONALE SUI CONTENUTI DEL MESSAGGIO

Per poter affrontare con la giusta cognizione di causa la problematica, la Commissione ha deciso inizialmente di procedere con le audizioni delle Autorità interessate, per cui si è proceduto ad ascoltare le seguenti delegazioni:

- rappresentanti del Comune di Lugano
- rappresentanti del Comune di Villa Luganese
- Consigliere di Stato responsabile del DI

Nell'ambito di queste audizioni i membri della Commissione hanno avuto la possibilità di prendere atto delle visioni future della Città di Lugano, della situazione attuale del Comune di Villa Luganese nonché della posizione del Consiglio di Stato in merito a questo delicato messaggio.

Nell'ambito del presente rapporto non intendiamo andare nei dettagli di quanto sentito, il tutto è comunque ben documentato nei verbali della Commissione.

È comunque importante far notare come i rappresentanti della Città di Lugano abbiano presentato la loro visione del futuro della Città, senz'altro interessante e che merita un'ampia riflessione. Ecco a tal proposito un estratto dal verbale dei lavori commissionali:

“Ad esempio, il termine di "coerenza territoriale" è usato da chi, nella pratica, non conosce il territorio. Nel caso di Lugano, i fiumi Vedeggio e Cassarate sono due elementi che, de facto, disegnano la coerenza territoriale. Essi sono i due elementi principali presenti nel paesaggio, attorno ai quali si sono sviluppate le attività.

Il disegno aggregativo – anche se il termine usato dovrebbe essere un altro – si era sviluppato inizialmente a Lugano attorno al concetto delle porte: si era infatti intravista la presenza di quattro porte: quella di Gandria, quella verso Lugano Nord, quella di Lugano Sud e, infine, la nuova uscita di Lugano Cornaredo. Questi, sono, in fondo, i quattro punti essenziali che hanno permesso poi di impostare il progetto iniziale, che nel 2004 è stato concretizzato con la Nuova Lugano.

Successivamente, osservando il territorio, ci si è resi conto che il disegno aggregativo, dalla parte del fiume Cassarate, aveva un elemento naturale e paesaggistico importante di sviluppo. A quel punto, il Gran Consiglio ha voluto inserire (inventare) il concetto vincolante di contiguità territoriale. La lettura del territorio, invece, indica chiaramente che la sponda sinistra del Cassarate, fino alla Valcolla, costituisce il vettore naturale del comprensorio di espansione del Comune di Lugano. Utilizzando un'immagine esemplificativa, si potrebbe paragonare questa visione di sviluppo a un albero, le cui radici sono alla foce del Cassarate e le cui fronde arrivano fino in Valcolla.

Si intravede quindi su questo asse il percorso di sviluppo della Città: da Gandria, sulla sponda sinistra del Cassarate, sale idealmente fino a Cimaderna e Bogno e dall'altra scende verso Corticiasca e Bidogno – anche se quest'ultimo Comune si aggregherà ora a Capriasca – e poi, scendendo ancora lungo il crinale del Cassarate, fino a Canobbio e Porza, per poi arrivare nel piano del Cassarate, coinvolgendo i Comuni di Massagno, di Sorengo, di Muzzano, di Paradiso e terminando il suo disegno al Pian Scairolo.

Questo dovrebbe essere, sostanzialmente, il disegno territoriale per il quale il Comune di Lugano si impegnerà nei prossimi anni.

Per quanto riguarda il Pian Scairolo, con Barbengo e Carabbia non ci saranno probabilmente problemi particolari. La Città ha quindi ritenuto opportuno coinvolgere in questo disegno i Comuni di Villa Luganese e Cadro.

Evidentemente, si può discutere se questa visione di sviluppo di territorio sia corretta.”

Peccato però che fino ad ora questa visione non sia ancora stata presentata e discussa con i Comuni interessati e toccati da questo scenario, né tanto meno con l'Autorità cantonale, come d'altronde sarebbe previsto anche dalla Legge sull'aggregazione dei Comuni.

Nulla è però compromesso e vi è il tempo, nei prossimi anni, per riprendere nel giusto modo tutta la problematica.

In seguito si è ritenuto opportuno effettuare un sopralluogo sul posto, volto ad affrontare nel modo più aperto e trasparente possibile la delicata questione della coerenza territoriale.

Come indicato al capitolo 2 del presente rapporto, l'articolo 3 inserisce nel tema delle aggregazioni il concetto di “entità territoriale coerenti”.

Come già affermato, il dibattito parlamentare che ha avuto luogo al momento dell'approvazione della Legge sull'aggregazione dei Comuni non ha escluso

l'aggregazione fra due entità territoriali non contigue, purchè esse siano territorialmente coerenti.

Ebbene, dall'analisi dei documenti a nostra disposizione e sulla base di quanto potuto appurare anche durante il sopralluogo in loco, la coerenza territoriale fra Lugano e Villa è data anche senza la presenza di Cadro: d'altronde, se ciò non fosse stato, il progetto non avrebbe nemmeno potuto essere messo in consultazione.

A suffragare questa posizione della Commissione vi è tra l'altro il Documento "*Piano direttore cantonale – Studio di base - L'organizzazione territoriale in Ticino – Valutazione e indirizzi per l'elaborazione del Modello di organizzazione territoriale*" del mese di giugno 2006.

Si tratta di un documento molto importante, che accompagna il PD e che dovrà anche in futuro fungere da strumento di lavoro nel campo delle aggregazioni.

Ebbene, a pagina 64 di questo documento sono raffigurati gli **Spazi funzionali del territorio cantonale**: per quanto concerne il Luganese, la fascia territoriale che comprende anche i Comuni di Cadro, Villa Luganese e Sonvico viene chiaramente definita periurbana e quindi in stretta relazione con la Città di Lugano. Si tratta di un aspetto non indifferente che di fatto conferma quanto affermato anche dalla nostra Commissione.

Infine, sempre su questo tema, si è pure dibattuto in sede commissionale sul rischio di creare un precedente di difficile gestione futura.

Ebbene, i margini concessi dalla Legge sono a nostro avviso sufficientemente chiari e rigorosi per cui di fatto questo rischio non sussiste. La situazione dovrà quindi essere analizzata in profondità volta per volta, quando il caso lo vorrà, tenendo conto della realtà territoriale in oggetto.

Il dibattito parlamentare ha inoltre sancito in modo chiaro che le aggregazioni cosiddette "a distanza" non saranno mai possibili, per cui anche questo aspetto risulta essere sufficientemente chiaro.

Per capire ulteriormente quanto inteso ed interpretato da questa nostra Commissione con il termine di "entità territoriale coerente", vale la pena di ricordare come lo stesso Consiglio di Stato, a precisa domanda della Città di Lugano, già nel 2006 rispondeva nel senso di ritenere il Comune di Barbengo coerente con Lugano, anche senza l'inserimento nel progetto del Comune di Carabbia (che d'altronde a quel momento non era ancora nemmeno stato contattato dall'Autorità cittadina), e questo malgrado che nel mezzo vi sia il Comune di Grancia.

Ebbene, nel caso in cui Carabbia non avesse partecipato al progetto, o se avesse espresso un voto negativo in votazione consultiva, e Barbengo un voto positivo, ci saremmo trovati nella situazione analoga a quella di Cadro e Villa Luganese, con la differenza però che in questo caso il Consiglio di Stato, sulla base della sua lettera del 2006 avrebbe dovuto approvare l'aggregazione di Barbengo con Lugano. Questo sta a dimostrare che il concetto di entità territoriale coerente concede un certo margine d'apprezzamento, che da parte nostra riteniamo in questo caso di aver utilizzato in un modo sensato e sostenibile anche dal profilo legale, anche perchè nessuno crediamo sia in grado di dimostrare una maggior coerenza tra Barbengo e Lugano che non tra Villa e Lugano.

La Commissione ha pure ritenuto importante tener conto della volontà popolare (seppur di norma consultiva) scaturita dalle urne, tenuto conto dei margini concessi dalla Legge, in

particolare in considerazione dell'ampio consenso che il progetto ha ottenuto proprio dagli abitanti di Villa.

Sulla base di queste riflessioni la Commissione, a maggioranza, ha ritenuto di poter prendere in considerazione la richiesta del Comune di Villa Luganese di aderire da subito al nuovo Comune, tenuto conto sia dell'esito della consultazione popolare che della susseguente petizione inoltrata al Parlamento cantonale.

4. IL FUTURO DELLE AGGREGAZIONI NEL LUGANESE

Durante i lavori commissionali ampia discussione ha suscitato la problematica relativa alla visione futura dell'agglomerato di Lugano, anche a seguito dell'audizione dei rappresentanti del Municipio di Lugano.

Per finire, la Commissione ritiene doveroso esprimere le seguenti raccomandazioni vincolanti circa il futuro dell'agglomerato di Lugano:

- È necessaria una pausa di riflessione sul tema delle aggregazioni, al fine di consolidare i progetti realizzati fino ad ora e creare quel necessario consenso per affrontare dei nuovi progetti
- In ogni caso, di fronte a nuovi progetti di aggregazione, gli stessi dovranno essere elaborati tenendo conto di quanto prescrive la Legge, ed in particolare di quanto da noi fatto rilevare al capitolo 2 del presente Rapporto, nel senso che si dovrà passare attraverso un'istanza di aggregazione preliminare al Cantone, che chieda l'avvio di uno studio, indicando il comprensorio che si intende coinvolgere nello studio. In ogni caso non dovrà più essere praticabile la via "bilaterale", come fatto fino ad ora da Lugano, anche perché questa procedura si sta rivelando alquanto problematica (vedi quanto successo a Cadro ed in particolar modo a Muzzano) ed inoltre non ha mai permesso all'Autorità cantonale di esprimersi sullo scenario (visione) finale della Città.
- Si invita infine l'Autorità cantonale, di comune accordo ed in collaborazione con le Autorità comunali locali, in tempi congrui, ad affrontare la problematica di uno studio strategico sul futuro dell'agglomerato luganese, suffragato da una visione di sviluppo territoriale e socio-economico, invito per altro allargato agli altri poli urbani del Cantone.

5. CONCLUSIONI

La Commissione speciale per l'aggregazione dei Comuni, tenuto conto dei contenuti del presente rapporto ed in particolare di quanto presentato nel dettaglio al capitolo 4, propone al Gran Consiglio di approvare il messaggio del Consiglio di Stato con la modifica apportata in sede commissionale nel senso di includere nel nuovo Comune anche l'attuale Comune di Villa-Luganese, come ai Decreti legislativi allegati.

Per la maggioranza della Commissione speciale aggregazione di Comuni:

Roland David, relatore

Angelo Paparelli, co-relatore

Badasci - Canepa - Corti - Frapolli -

Garobbio - Garzoli - Gobbi R. - Krüsi -

Marcozzi - Pantani - Pellanda - Weber - Wicht

I.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'aggregazione dei Comuni di Barbengo, Carabbia e Lugano

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 23 ottobre 2007 n. 5987 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È decretata l'aggregazione dei Comuni di Barbengo, Carabbia e Lugano in un nuovo Comune denominato Comune di Lugano, a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni comunali previste per il quadriennio 2008-2012.

Articolo 2

Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Lugano. I quartieri di Barbengo e Carabbia sono assegnati al Circolo di Lugano Ovest.

Articolo 3

Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Articolo 4

Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 60 membri.

Articolo 5

I rapporti di lavoro con i dipendenti degli ex-Comuni aggregati con la Città di Lugano (Barbengo e Carabbia) saranno automaticamente sciolti.

In deroga all'art. 15 LAggr., a decorrere dal rinnovo dei poteri comunali dell'aprile 2008 viene esteso ai dipendenti dei Comuni aggregati (Barbengo e Carabbia) il Regolamento organico dei dipendenti vigente nel Comune di Lugano, ritenuto che varrà la retribuzione stabilita con l'inizio del 2008.

Articolo 6

Il contributo comunale per le assicurazioni sociali di cui agli artt. 50 e 51 della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997, per gli anni 2008-2011 saranno calcolati applicando al pro capite cantonale l'aliquota del 48.54%, risultante dalla formula stabilita dall'art. 9 del Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello dell'8 ottobre 2003. L'importo che risulterà non potrà essere superiore alla percentuale massima di cui all'art. 11 cpv. 2 della Legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LAPC).

Articolo 7

Il sussidio cantonale per i docenti di scuola dell'infanzia (SI) ed elementare (SE) per gli anni 2008-2011 sarà calcolato applicando al totale degli stipendi sussidiabili l'aliquota del 35.33%, risultante dal procedimento stabilito dall'art. 10 del Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello dell'8 ottobre 2003.

Articolo 8

Il calcolo dei sussidi cantonali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2008 sarà effettuato sulla base dell'indice di forza finanziaria 2007-2008 che sarà calcolato durante l'anno 2007 per i singoli Comuni attuali. A partire dal biennio 2009-2010 sarà calcolato l'indice di forza finanziaria per il nuovo Comune.

Articolo 9

Il calcolo del contributo di livellamento per il 2008 ha luogo separatamente per ognuno degli attuali Comuni utilizzando le risorse fiscali e la popolazione finanziaria 2002-2006 e il moltiplicatore politico del 2007. Dal 2009 il calcolo del contributo di livellamento avverrà sulla base delle risorse fiscali e della popolazione finanziaria del nuovo Comune 2003-2007 (e seguenti) e del moltiplicatore d'imposta del 2008 (e seguenti).

Articolo 10

Il Consiglio di Stato si impegna a considerare indipendenti dal progetto di aggregazione le opere previste dal Piano cantonale di approvvigionamento idrico ai fini del sussidiamento cantonale.

Articolo 11

Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Barbengo, Carabbia e Lugano.

Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Articolo 12

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

II.

La Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificata come segue:

DISTRETTO DI LUGANO

(...)

Circolo di Carona: Paradiso, Carona, Melide, Morcote, Vico Morcote, Carabietta, Grancia, Collina d'Oro.

(...)

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

III.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'aggregazione dei Comuni di Villa Luganese e Lugano

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 ottobre 2007 n. 5987 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 5 dicembre 2007 n. 5987 R1 della Commissione speciale aggregazione di Comuni,

d e c r e t a :

Articolo 1

È decretata l'aggregazione dei Comuni di Villa Luganese e Lugano in un nuovo Comune denominato Comune di Lugano, a far tempo dalla costituzione del Municipio in occasione delle elezioni comunali previste per il quadriennio 2008-2012.

Articolo 2

Il nuovo Comune fa parte del Distretto di Lugano. Il quartiere di Villa Luganese è assegnato al Circolo di Lugano Nord.

Articolo 3

Il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi, compresi quelli patrimoniali, dei preesistenti Comuni.

Per la destinazione dei patrimoni che risultassero legati o donati per fine specifico fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

La definizione dei rapporti patrimoniali in caso di contestazione è devoluta al Tribunale cantonale amministrativo, quale istanza unica.

Articolo 4

Il nuovo Comune è amministrato da un Municipio composto da 7 membri e da un Consiglio comunale composto da 60 membri.

Articolo 5

I rapporti di lavoro con i dipendenti dell'ex-Comune aggregato con la Città di Lugano (Villa Luganese) saranno automaticamente sciolti.

In deroga all'art. 15 LAggr., a decorrere dal rinnovo dei poteri comunali dell'aprile 2008 viene esteso ai dipendenti del Comune aggregato (Villa Luganese) il Regolamento organico dei dipendenti vigente nel Comune di Lugano, ritenuto che varrà la retribuzione stabilita con l'inizio del 2008.

Articolo 6

Il contributo comunale per le assicurazioni sociali di cui agli artt. 50 e 51 della Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997, per gli anni 2008-2011 saranno calcolati applicando al pro capite cantonale l'aliquota del 48.54%, risultante dalla formula stabilita dall'art. 9 del Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello dell'8 ottobre 2003. L'importo che risulterà non potrà essere superiore alla percentuale massima di cui all'art. 11 cpv. 2 della Legge di applicazione della legge federale del 19 marzo 1965 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LAPC).

Articolo 7

Il sussidio cantonale per i docenti di scuola dell'infanzia (SI) ed elementare (SE) per gli anni 2008-2011 sarà calcolato applicando al totale degli stipendi sussidiabili l'aliquota del 35.33%, risultante dal procedimento stabilito dall'art. 10 del Decreto legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Breganzona, Cureggia, Davesco-Soragno, Gandria, Lugano, Pambio-Noranco, Pazzallo, Pregassona e Viganello dell'8 ottobre 2003.

Articolo 8

Il calcolo dei sussidi cantonali e delle partecipazioni comunali al Cantone per l'anno 2008 sarà effettuato sulla base dell'indice di forza finanziaria 2007-2008 che sarà calcolato durante l'anno 2007 per i singoli Comuni attuali. A partire dal biennio 2009-2010 sarà calcolato l'indice di forza finanziaria per il nuovo Comune.

Articolo 9

Il calcolo del contributo di livellamento per il 2008 ha luogo separatamente per ognuno degli attuali Comuni utilizzando le risorse fiscali e la popolazione finanziaria 2002-2006 e il moltiplicatore politico del 2007. Dal 2009 il calcolo del contributo di livellamento avverrà sulla base delle risorse fiscali e della popolazione finanziaria del nuovo Comune 2003-2007 (e seguenti) e del moltiplicatore d'imposta del 2008 (e seguenti).

Articolo 10

Il Consiglio di Stato si impegna a considerare indipendenti dal progetto di aggregazione le opere previste dal Piano cantonale di approvvigionamento idrico ai fini del sussidiamento cantonale.

Articolo 11

Il Consiglio di Stato prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero ulteriormente necessari per perfezionare la procedura di aggregazione dei Comuni di Villa Luganese e Lugano.

Si richiamano le disposizioni previste nella Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003.

Articolo 12

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

IV.

La Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti del 25 giugno 1803, è modificata come segue:

DISTRETTO DI LUGANO

(...)

Circolo di Carona: Paradiso, Carona, Melide, Morcote, Vico Morcote, Carabietta, Grancia, Collina d'Oro.

(...)

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

V.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'abbandono dell'aggregazione del Comune di Cadro con i Comuni di Barbengo, Carabbia, Villa Luganese e Lugano

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 23 ottobre 2007 n. 5987 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 5 dicembre 2007 n. 5987 R1 della Commissione speciale aggregazione di Comuni,

d e c r e t a :

Articolo 1

Preso atto dell'esito negativo della votazione consultiva nel Comune di Cadro, la procedura volta all'aggregazione del Comune di **Cadro** con il Comune di Barbengo, Carabbia, Villa Luganese e Lugano **è abbandonata**, non essendo date le condizioni per un'aggregazione coatta ai sensi dell'art. 9 Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del Comune di **Cadro**.

Articolo 2

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.